

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

(Libero consorzio di Enna)

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale

N. Reg. 105

Data 04.07.19

OGGETTO: approvazione del regolamento comunale sulla detenzione e tutela degli animali

L'anno duemiladiciannove il giorno11..... del mese diLUGLIO..... alle ore12,30..... e segg., nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		P	A
CAMMARATA ANTONINO	SINDACO	X	
VAGONE GIOVANNA FLAVIA	VICESINDACO	X	
CANCARE' SALVATORE DARIO	ASSESSORE	X	
MESSINA ETTORE	ASSESSORE	X	
GALLO DAMIANO	ASSESSORE	X	
CUGINI ALESSIO	ASSESSORE	X	X
		5	1

IL VICE SEGR. GEN.

Dr. Paolo Gabrieli

Partecipa il Segretario Generale, Dott. _____, Con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. 18.08.2000, approvato con D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco, **Avv. Antonino Cammarata**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all'ordine del giorno.

La Giunta Comunale

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono stati espressi tutti i pareri previsti dalle norme vigenti.

Visto L'ordinamento regionale degli enti locali

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;

Delibera

Di Approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.

Proposta Registrata in Segreteria

Il _____ al n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio delibere Giunta Municipale

Giovanna Lunetta



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

-Provincia di Enna-

Settore protezione civile e servizi ambientali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione del regolamento comunale sulla detenzione e tutela degli animali

Relazione sulla Proposta

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.12, comma 2°, della L.R. n.44/91, per la necessità di costituirsi in giudizio nei termini prescritti.

L'Assessore al ramo
Avv. Alessio Cugini

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. ~~Mauro Mirci~~)

~~Il Responsabile del Settore~~
Dott. Mauro Mirci

Approvata nella seduta del 04.07.19 immediatamente esecutiva: ☒ SI ☐ NO

L'Assessore con delega al Randagismo

PREMESSO

CHE il Comune di Piazza Armerina intende contrastare efficacemente il fenomeno del randagismo, che riveste dimensioni tali da rappresentare un'autentica emergenza del territorio;

CHE la repressione del fenomeno impone di dare precisa regolamentazione anche alla detenzione dei cani padronali, a fronte dei casi costanti di abbandono connessi a fenomeni di malgoverno dei cani iscritti a privati;

CHE la casistica ha permesso di rilevare una sistematica violazione dei doveri sanciti dalla legislazione nazionale e regionale, fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, mancato impianto di microchip, cani vaganti – benchè padronali -, come anche ipotesi di malgoverno degli animali legati anche, in taluni casi, ad una mancata conoscenza effettiva delle norme che governano la materia;

CHE si impone la necessità di adottare disposizioni regolamentari volte a disciplinare non solo le corrette modalità di detenzione degli animali, ma anche la loro cessione, nonché la loro commercializzazione, l'uso in attività di intrattenimento e favorire attività di rilevanza sociale, in uno con l'attività di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza;

VISTE le disposizioni di cui alla legge nazionale 281/1991 e della legge regionale 15/2000;

VISTO l'allegato regolamento;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Alla Giunta Municipale, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- A. approvare l'allegato regolamento comunale sulla detenzione e tutela degli animali;
- B. dare atto che l'allegato regolamento è composto di n. 24 articoli;
- C. dare atto che l'approvazione del regolamento non comporta impegni di spesa per l'Ente;
- D. trasmettere l'atto al responsabile del Settore per gli adempimenti consequenziali.

Allegati alla presente:

1 – regolamento comunale sulla detenzione e tutela degli animali.



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

LIBERO CONSORZIO DI ENNA

REGOLAMENTO SULLA DETENZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 1 – Principi generali

Il Comune di Piazza Armerina, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi:

- a) promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
- b) riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e può adottare provvedimenti per la loro tutela;
- c) al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
- d) organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo, anche tramite la sterilizzazione dei cani padronali;
- e) promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione;
- f) ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale;
- g) promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi, incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

Il Comune di Piazza Armerina, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Art. 2 – Tutela degli animali

Il Comune si adopera a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione siciliana, sanziona ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali, provvede ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla L.R. 15/2000 e dalle norme vigenti, riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 4 - Associazioni protezionistiche ed Enti di protezione animale

Gli Enti, gli Ordini professionali e le Associazioni protezionistiche ed animaliste, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere della popolazione degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo ed animale, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento; per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla l. 281/1991 e dalla l.r. 15/2000 il Comune può provvedere direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animalistiche.

Art. 5 – Detenzione di animali

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali debbono
 - a) procedere all'identificazione mediante impianto di microchip, rispettare le norme dettate per la loro tutela, essendo responsabili della loro cura, della loro riproduzione, nonché della custodia, salute, benessere dell'eventuale prole;
 - b) sottoporli a visita medica ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
 - c) accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alla quale appartengono;
 - d) garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
 - e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale;
 - f) assicurare per ogni animale gli spazi vitali.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi ad effettuare un controllo delle nascite per il tramite delle sterilizzazioni.
4. Chiunque detiene animali ritenuti pericolosi deve adeguarsi alle norme in vigore.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare per i cani la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra, non deve essere in luoghi che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della pubblica quiete, ha l'obbligo di custodia, durante le suddette ore, in idonei locali chiusi o all'interno dell'abitazione.

Art. 6 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale deve essere accudito e curato secondo le necessità.
3. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
4. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo o in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere permanentemente animali in terrazze o balconi o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure, di uccelli, piccoli roditori, eccezione fatta per gli animali definiti pericolosi, nel limite di non infliggerli sofferenza.
7. E' vietato tenere cani costantemente legati a catena; ove si debba ricorrere a detto elemento – in via provvisoria e transitoria – è necessario che l'animale possa raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo, la catena deve essere lunga almeno quattro metri ed essere fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento di almeno quattro metri; il cane deve avere a

disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati.

8. E' vietato addestrare animali domestici ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

11. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

13. E' vietato separare i cuccioli dalla madre esclusivamente prima dello svezzamento e, nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina e identificati con l'inserimento del microchip.

14. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

15. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

16. Il Comune si fa portatore del divieto di vendita e dell'uso dei collari elettrici e del rispetto delle disposizioni della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa.

Art. 7 – Ufficio Randagismo

La Città, tramite l'Ufficio Randagismo, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine e con l'eventuale istituzione di un apposito ufficio di un Garante comunale, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

Art. 8 - Animali da compagnia

E' fatto obbligo ai proprietari di cani, agli allevatori e detentori di cani anche a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina. Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso.

Art. 9 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale domestico o no, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

3. Chiunque rinventa un animale in stato di abbandono, o bisognoso di cure o ferito è tenuto a darne immediata comunicazione alla Polizia locale o agli organi di Polizia presenti sul territorio, assicurando nelle more il riparo e la messa in sicurezza degli stessi.

Art. 10 – Esercizi commerciali per la vendita di animali

1. E' vietato, negli esercizi commerciali addetti alla vendita di animali, esporre gli stessi in spazi angusti, senza ricambio quotidiano di cibo e acqua, non puliti quotidianamente, ed esporre gli stessi all'esterno del negozio.

2. E' vietato avviare campagne di vendita che prevedano il regalo di animali.
3. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

Art.11 – Modalità di cessione

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASP:
 - a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
 - b) il cambio della propria residenza;
 - c) la morte dell'animale;
 - d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro tre giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario e consegnata all'ASP.
4. Il proprietario che intende rinunciare alla proprietà dell'animale, non potendolo dare in carico al Comune, deve presentare formale istanza in tal senso presso l'Ufficio Randagismo del Comune e provvedere alla futura collocazione dell'animale presso un altro privato o presso strutture di accoglienza che possano garantirne il benessere. Ogni eventuale onere conseguente al passaggio di proprietà ed al successivo mantenimento dell'animale, fatti salvi accordi di diversa natura o contesti sociali particolari, sarà a carico del proprietario o di eredi che intendono avvalersi del diritto di rinuncia. In caso di indigenza del proprietario, dopo la rinuncia dello stesso, per il mantenimento del cane si applica la disposizione di cui all'art.9 della L.R.n.15/2000.

Art.12 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. Qualsiasi medico veterinario, operante sul territorio comunale, è tenuto a segnalare agli uffici incaricati di quanto sopra ogni diagnosi certa o "presunta" di avvelenamento di animali. Le segnalazioni di avvelenamento degli animali segnalate da chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge anche all'Ufficio Randagismo del Comune indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. L'Ufficio competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali, in particolare di quelli d'affezione, sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. I cani che accompagnano le persone non vedenti dovranno essere sempre ammessi sui mezzi di trasporto pubblico, taxi compreso.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità; quelli di piccola

Art. 14 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Gli spettacoli o gli intrattenimenti pubblici o privati non vietati con animali, effettuati con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che esotiche, sono soggetti, alle leggi e regolamenti vigenti sulla tutela della fauna ed alle prescritte autorizzazioni commerciali e sanitarie, nonché ai pareri della Commissione Comunale di pubblico Spettacolo e della commissione prefettizia di Vigilanza (CPV).

2. Sono consentite le manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità animaliste e zoofile, di volontariato, di promozione, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti di strutture di ricovero o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa ed alla tutela degli animali.

3. Sono consentite le mostre, esposizioni, manifestazioni di bellezza.

4. E' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo), istituita presso il Ministero dell'ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 (Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti), emessa in ottemperanza alla legge 426/1998. Non saranno concessi permessi in assenza di autodichiarazioni, soggette a controllo sul rispetto dei predetti requisiti e criteri. In particolare debbono essere rispettati i seguenti 15 criteri CITES:

a. ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco ed insostituibile; i criteri di seguito indicati si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o comunque operi nel territorio ovvero a qualsiasi attività che preveda animali per lo spettacolo;

b. in ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;

c. in ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie ed il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;

d. ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario;

e. ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure debbono essere altresì disponibili le relative qualifiche professionali;

f. per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Per gli esemplari ospitati debbono essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A della CITES;

g. le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione e cessione di esemplari, le eventuali nascite e i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES ed ogni altra documentazione necessaria ai sensi delle normative vigenti;

h. ogni struttura deve predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Gli alimenti debbono essere conservati in luoghi idonei allo scopo;

i. gli animali debbono essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi sottrarre liberamente alla vista del pubblico. Inoltre gli animali debbono avere a disposizione strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse. Le strutture di mantenimento debbono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati;

l. ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie;

m. i metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia;

n. le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati;

o. gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità per lo spettacolo.

Art. 15 - Pet-therapy

Il Comune, in conformità al dettato del DPCM 28.02.2003 promuove nel suo territorio la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. In nessun caso le loro

prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

Art. 16 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

Art. 17 - Accesso negli luoghi pubblici ed aperti al pubblico

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e luoghi aperti al pubblico; i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

2. I cani non possono entrare a contatto con gli alimenti, e vi è il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate all'animale stesso.

Art. 18 – Obbligo di raccolta delle deiezioni ed igiene del territorio

1. I proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze e mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di sacchetto idoneo per l'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

3. I proprietari e i detentori dei cani hanno l'obbligo di mantenere gli spazi privati o condominiali frequentati dai propri cani in condizioni igieniche corrette. A tale scopo dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente o più frequentemente qualora determinassero cattivi odori ed inconvenienti igienici dannosi per i vicini o per la collettività.

4. E' fatto obbligo il rispetto dell'art.17 della L.R. 15/2000.

5. E' consentita la somministrazione di cibo e acqua a cani randagi, ma è fatto assoluto divieto di lasciare sul territorio piatti usati o scatolette, che dovranno essere raccolti e gettati negli appositi spazi dopo l'uso.

Art. 19 - Adozione e sterilizzazione

1. Il Comune può adottare azioni mirate coerenti all'allegata linea guida del decreto 13.12.2007 per incentivare le adozioni di cani dai rifugi attraverso la gratuità di alcuni servizi.

2. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, il Comune d'intesa con i servizi veterinari dell'ASP, o le associazioni protezionistiche e animaliste, i medici veterinari liberi professionisti, può stipulare protocolli operativi che prevedono la sterilizzazione dei cani padronali, di quelli vaganti e delle colonie feline secondo il protocollo sanitario di cui all'allegato VI al decreto presidenziale 12 gennaio 2007 n.7.

Art. 20 - Riammissione nel territorio. Cani liberi accuditi

1. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi per il ricovero, prioritariamente devono essere privilegiati gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi e la successiva reimmissione degli stessi sul territorio.

2. Il cane, se di indole mansueta, può essere mantenuto in libertà, tale animale viene definito "cane libero accudito". Nel rispetto delle disposizioni in vigore è prevista la possibilità di affidare cani randagi, o detenuti

nei canili o rifugi, di accertata indole mansueta, socievoli e docili, in via temporanea e previo parere del Servizio Veterinario, a privati o associazioni che si impegnino a provvedere al mantenimento ed alle spese sanitarie del cane. Il cane, iscritto all'anagrafe canina, vaccinato e sterilizzato, dovrà essere munito di medaglietta ben visibile con la dicitura "cane libero accudito"; deve essere comunicata tempestivamente al Servizio Veterinario ed all'Ufficio Randagismo l'eventuale scomparsa del cane ed il suo decesso.

Art.21 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dagli artt.544-bis e ter c.p.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune e trasmesse per conoscenza al Servizio Veterinario ASP.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 22 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento statale e le sanzioni previste dalle leggi statali, regionali o da altri regolamenti in vigore, per la violazione delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro.
2. Per le violazioni delle altre disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, e la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale. Tali somme saranno destinate alla tutela degli animali d'affezione, ed in via prioritaria alla compartecipazione delle spese di sterilizzazione degli animali detenuti dai cittadini che dimostrino di non poter provvedere alla stessa solo con i propri mezzi.
4. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento l'Ufficio Randagismo anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 23 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento il Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile (ove istituite), e le Forze dell'ordine operanti sul territorio comunale.
2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con Randagismo ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista.

Art.24 - Incompatibilità e rinvio dinamico

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Le norme del regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali e regionali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere: favorevole
in ordine alla **regolarità tecnica** della superiore proposta di deliberazione.

Addi, data 04/07/2019

Il Responsabile
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Ing. Maria Daminuco)

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il **parere di regolarità contabile** non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addi, 04/07/2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il Responsabile
(Dott. Ing. Maria Daminuco)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime parere:

Favorevole

in ordine alla **regolarità contabile** della superiore proposta di deliberazione.

Addi, 2-7-19

Il Responsabile

Cop

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, **Responsabile del Servizio Finanziario**, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, **attesta la copertura finanziaria** della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Cap. _____ Competenza/Residui _____

Addi, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Delibera G.M. n. 105 del 04.07.19

IL SINDACO

(Avv. Antonino Cammarata)

L'ASSESSORE ANZIANO

(Dott.ssa Vagone Giovanna Flavia)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGR. GEN.

(Dott. Dr. Paolo Gabrieli)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, su conforme attestazione del responsabile del procedimento "Ufficio delibere Giunta Municipale", CERTIFICA che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 04/07/2019 al 19/07/2019 (art. 11, comma 1°) L.R. 44/91 e art 32 della legge 69/2009 e s.m. ed i. nonché del R.C. approvato con delibera di G.M. n. 279 del 28.12/2010.

Piazza Armerina, li _____

Responsabile del Procedimento

" Ufficio delibere Giunta Municipale "

Giovanna Lenetta

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/07/2019

Art. 12, comma 1° (essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della Pubblicazione ON-LINE)

X Art. 12 comma 2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva).

Piazza Armerina 04.07.19

E' copia conforme all'originale

Li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGR. GEN.

Dr. Paolo Gabrieli

IL SEGRETARIO GENERALE